



ESERCIZIO PROVVISORIO E GESTIONE PROVVISORIA ELEMENTI, DEFINIZIONI E DIFFERENZE

Gli istituti dell'**ESERCIZIO PROVVISORIO** e della **GESTIONE PROVVISORIA** sono ormai consolidati nel sistema contabile delle pubbliche amministrazioni. Questi istituti, previsti a livello statale dall'Art. 81 della Costituzione, hanno trovato una cornice normativa e contabile all'interno del complesso della contabilità degli Enti Locali già con il D.lgs. 267/2000 (TUEL) e in seguito con il principio contabile di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 che ne dettaglia l'applicazione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART. 81, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

ART. 163 DEL D. LGS. 267/2000 (TUEL) → regole dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria

PRINCIPIO CONTABILE ALL. 4/2 D.LGS. 118/2011, PUNTO 8 E SMI → riferimenti di applicazione dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria nell'ambito delineato dal TUEL

DM MEF, 25 LUGLIO 2023 → "Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»"

ESERCIZIO PROVVISORIO O GESTIONE PROVVISORIA - DEFINIZIONI E DIFFERENZA

L'ente locale è in **esercizio provvisorio** quando:

- Non è stato approvato il Bilancio di previsione entro il 31/12 dell'anno precedente e quando l'esercizio provvisorio è autorizzato con decreto dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, comma 1 del TUEL, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato – Città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze.
- Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, nel corso dell'esercizio provvisorio, non risulta un disavanzo presunto di amministrazione derivante dall'esercizio precedente.

Si parla invece di **gestione provvisoria** quando:

- Il bilancio di previsione non è approvato entro il 31/12 (ovvia trattasi di approvazione dell'organo consiliare) e NON sia stato differito il termine per l'approvazione;
- In caso di esercizio provvisorio, il bilancio di previsione NON sia stato approvato entro i termini di scadenza dell'esercizio provvisorio;
- Nel corso dell'esercizio provvisorio risulta un disavanzo presunto di amministrazione dell'esercizio precedente (se il disavanzo scaturisce solo dall'accantonamento all'FCDE o dal riaccertamento straordinario cosiddetto "disavanzo tecnico", si continua a gestire l'esercizio provvisorio).

INDICAZIONI UTILI: L'ESERCIZIO PROVVISORIO 2024

La nota di Arconet in relazione all'esercizio provvisorio, nel caso specifico anno 2024, conseguente alle modifiche apportate ai principi contabili dal DM 25 luglio 2023, recita:



"Gli enti locali possono inserire le motivazioni della proroga nella delibera del bilancio" A seguito della ripetuta richiesta dell'ANCI, da ultimo con nota del 15 dicembre scorso, in concomitanza con la proroga del termine per la deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, è stata pubblicata da Arconet una faq (FAQ n. 54), secondo la quale "gli enti che intendono avvalersi del rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 possono indicare le motivazioni che non hanno consentito l'approvazione del bilancio nei termini, individuate tra quelle previste nel DM del 22 dicembre 2023, nella deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione."



L'ESERCIZIO PROVVISORIO: OBBLIGHI RELATIVI AGLI IMPEGNI

La norma detta specifiche indicazioni in merito agli impegni autorizzati durante l'esercizio provvisorio. In particolare, posso essere impegnate:

- le spese correnti e le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro;
- le spese in conto capitale solamente riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.

In relazione al ricorso all'indebitamento, lo stesso non è consentito nel corso dell'esercizio provvisorio.

In ordine invece all'ipotesi di anticipazione, è consentita l'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222 del Tuel.

Oltre che per tipologia di impegno sussistono altresì dei **limiti quantitativi** relativamente agli impegni da assumere durante l'esercizio provvisorio. **L'art. 163, comma 5, TUEL** dispone che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi;
- tassativamente regolate dalla legge;
- necessarie a evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

La regola dei dodicesimi vale all'interno di ciascun programma e non per singolo contratto. Occorre, pertanto, verificare **lo stanziamento del programma, decurtare gli impegni pluriennali già assunti l'anno/gli anni precedenti, decurtare il FPV**, sulla risultante si procede a dividere in dodicesimi.

Impegni non soggetti ai limiti dei dodicesimi: in relazione agli impegni non soggetti al limite dei dodicesimi: "spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, a carattere continuativo" – (Art. 163 comma 5 TUEL), le stesse sono impegnate nel rispetto **del principio contabile generale della competenza finanziaria**, con **imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili** ed ovviamente nei **limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato**.

Nell'ipotesi di esercizio provvisorio (ad esempio relativo all'anno 2024), l'ente locale, per garantire la continuità della gestione, deve tempestivamente approvare in Giunta il **PEG provvisorio**, sulla base degli stanziamenti di bilancio 2023-2025, con cui effettuare la suddivisione dei programmi di spesa in macro-aggregati e capitoli/articoli, garantendo un raccordo al quarto livello del piano dei conti, e delle tipologie di entrata in categorie e capitoli/articoli, garantendo un raccordo al quarto livello del piano dei conti.

MOVIMENTI CONSENTITI IN VARIAZIONE DI BILANCIO

Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere le seguenti obbligazioni:

- Variazioni previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies, ovvero applicazione di avanzo vincolato e/o accantonato derivante dal risultato presunto;
- Variazioni del fondo pluriennale vincolato, di competenza della Giunta, acquisito il parere dell'Organo di revisione;
- Variazioni necessarie alla reimputazione, agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate di competenza della Giunta;
- Variazioni relative ai Fondi PNRR di derivazione statale ed europea (art. 17 comma 4 bis DL 77/2021), in deroga, solo per gli anni dal 2021 al 2026;
- Variazioni attinenti lavori di somma urgenza, di competenza del Consiglio comunale;
- Variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese di trasferimento di personale;
- Prelievo dal fondo di riserva, solo per fronteggiare situazioni e obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi al fine di evitare azioni esecutive con danno all'Ente;
- Variazioni compensative.



LA GESTIONE PROVVISORIA

Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere le seguenti obbligazioni:

- Derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi;
- Quelle tassativamente regolate dalla legge;
- Quelle necessarie a evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Ai sensi del principio contabile all' 4/2 punto 8.4, è possibile effettuare pagamenti in gestione provvisoria per:

- Assolvimento delle obbligazioni già assunte;
- Assolvimento delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi;
- Assolvimento di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge;
- Spese di personale;
- Residui passivi;
- Rate di mutuo;
- Canoni;
- Imposte e tasse;
- Operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI IN ESERCIZIO PROVVISORIO/GESTIONE PROVVISORIA

Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile effettuare il riaccertamento dei residui. La procedura del riaccertamento prevede una variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti nell'esercizio in cui sono esigibili. La variazione modifica:

- Il bilancio di previsione se approvato;
- Gli stanziamenti pluriennali provvisori (ovviamente delle variazioni si dovrà tenere conto nella predisposizione del bilancio di previsione che dovrà essere approvato);
- La cassa al fine di rendere disponibili gli stanziamenti di cassa a seguito delle mutazioni derivanti dal riaccertamento.

Il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto. In tal caso la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata con delibera di Giunta a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato.



Delfino & Partners edita news, circolari ed approfondimenti al fine di consentire alle Amministrazioni un costante aggiornamento sugli adempimenti normativi, sugli interventi legislativi e su tutte le novità di interesse.

A tal fine, si segnala che, dallo scorso 31/01/2024, è disponibile, sul nostro sito, scheda informativa D&P avente ad oggetto **"Esercizio provvisorio e gestione provvisoria"**.

LE DIVISIONI DELFINO & PARTNERS

<p>CONTABILITA'</p> <p>Supporto agli uffici finanziari degli enti locali nell'attuazione di tutte le attività strategiche ed operative collegate agli adempimenti contabili</p>	<p>FISCALITA'</p> <p>Soluzioni, consulenza e supporto operativo qualificato per la gestione di problematiche ed adempimenti fiscali con proposte personalizzate</p>	<p>TRIBUTI</p> <p>Supporto agli uffici tributari degli enti locali sia nella fase di programmazione che in quella di gestione ordinaria e recupero delle entrate</p>	<p>PARTECIPATE</p> <p>Soluzioni gestionali ed amministrative razionali e coerenti con il quadro normativo vigente a favore delle partecipate ed i loro enti soci</p>	<p>PERSONALE</p> <p>Supporto agli enti locali nella gestione giuridica, economica e strategica del personale impiegato a vario titolo nella loro attività quotidiana</p>
<p>AMMINISTRATIVO</p> <p>Supporto specialistico ed operativo agli uffici degli enti locali nella gestione dei procedimenti amministrativi, nonché in materia di anticorruzione e trasparenza</p>	<p>GESTIONALE</p> <p>Affiancamento amministrativo, economico e strategico, di enti e società, per la valutazione di progetti, forme gestionali di servizi e partenariati</p>	<p>CONTROLLI INTERNI</p> <p>Soluzioni sostenibili ed efficaci per i controlli amministrativi, contabili e gestionali nell'ente locale e per il contrasto alla corruzione</p>	<p>REVISIONE</p> <p>Supporto agli enti locali ed all'organo di revisione nelle procedure di revisione contabile; affiancamento e consulenza per il loro potenziamento</p>	<p>LAVORI PUBBLICI</p> <p>Supporto alle attività dell'ufficio tecnico degli enti locali a carattere amministrativo, contabile, tecnico, progettuale e di controllo</p>